

KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY, LXX, 4/2023  
DOI: 10.24425/kn.2023.148373

LETIZIA LALA  
(UNIVERSITÀ DI LOSANNA – FNS BASILEA)  
ORCID: 0000-0003-1420-4584

## LA LINGUA DELLA NORMA COVID-19 NELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IN CANTON TICINO

### THE LANGUAGE OF THE COVID-19 LEGISLATION IN THE SWISS CONFEDERATION AND IN TICINO CANTON

#### RIASSUNTO


Questo contributo si pone l'obiettivo di mostrare i risultati di una ricerca sulla qualità linguistica della norma emanata in italiano dalla Confederazione Svizzera e dal Canton Ticino durante la recente emergenza sanitaria. Ne è emerso come in quei momenti di crisi, la produzione della Confederazione si sia allontanata dalla consueta limpida leggibilità, producendo testi che mostrano una certa pesantezza e macchinosità. Nel medesimo periodo, l'istituzione ticinese, probabilmente anche per il vantaggio di poter contare per molte questioni sulla produzione giuridica federale, ha diffuso invece testi la cui semplicità e leggibilità sono esemplari.

**PAROLE CHIAVE:** Linguaggio istituzionale svizzero, Lingua del Covid, Semplificazione linguistica, Italiano giuridico

#### ABSTRACT

This contribution aims to show the results of a study conducted on the linguistic quality of the regulations issued in Italian by the Swiss Confederation and the Canton of Ticino during the recent health emergency. It has emerged that during those moments of crisis, the production of the Confederation deviated from its usual clear readability, resulting in texts that exhibited a certain heaviness and complexity. In the same period, the Ticino institution, possibly due to the advantage of being able to rely on federal legal production for many issues, instead disseminated texts characterized by exemplary simplicity and readability.

**KEYWORDS:** Swiss Institutional Language, Language of Covid, Linguistic Simplification, Legal Italian



Copyright © 2023. The Author. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly cited. The license allows for commercial use. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.

## INTRODUZIONE

In questo contributo si propongono i risultati di una ricerca che ha indagato la sostanza linguistico-testuale dei principali strumenti normativi in lingua italiana emanati in occasione della recente crisi sanitaria dalla Confederazione Svizzera e dal Canton Ticino (il cantone svizzero di lingua italiana)<sup>1</sup>.

Nell'affrontare questa materia è necessario fare due premesse. In primo luogo, è importante tener presente che il testo giuridico-amministrativo risponde, più di altri linguaggi settoriali, a schemi codificati, che, sebbene frutto più di una tacita adesione alla consuetudine che di una reale regolamentazione, si sono ormai stabilizzati in modelli consolidati (Cortelazzo 2010). Ciò fa sì che le analisi linguistico-testuali incentrate su queste forme di testualità si occupino di micro-variazioni, di fenomeni distinguibili e degni di nota in quanto riferiti a uno standard altamente consolidato, ma difficilmente clamorosi.

È importante anche sottolineare che chi scrive è consapevole di aver riunito per questa ricerca testi tradizionalmente attribuiti a generi diversi, accorpando leggi e decreti legislativi (assimilabili ai «testi normativi» Mortara Garavelli 2001; Cortelazzo 2010), con ordinanze, decreti esecutivi e leggi di applicazione (assimilabili alla categoria dei «testi applicativi» Mortara Garavelli 2001; Cortelazzo 2010). Ciò in quanto si è reputato che ai fini di questa ricerca, descrittiva, essi fossero da riunire per consentire un'analisi complessiva dell'italiano della norma svizzera nella gestione della crisi sanitaria. Si tratta in ogni caso di testi accumulati da diversi aspetti importanti: la materia trattata (testi legati esclusivamente alla crisi sanitaria Covid-19), l'ambito di applicazione (l'adozione di misure di contenimento del virus e di sostegno all'economia), l'importanza della loro applicazione (i provvedimenti principali presi dalla Confederazione e dal Cantone in una situazione di allerta generale, in cui la legislazione ha sancito il *modus vivendi* et operandi di cittadini, amministrazioni e aziende).

### PARTE PRIMA: L'ITALIANO DELLA NORMA COVID NELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA LA *LEGGE COVID-19* [RS 818.102]<sup>2</sup>

La *Legge federale COVID-19*, emanata il 25 settembre 2020, è nata con l'intento di dare una base legale formale al pacchetto di provvedimenti già adottati in urgenza dal Consiglio federale in base al diritto di necessità (fondati principalmente sulla

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento cfr. Ferrari *et al.* (a c. di) (2024), e, in particolare, Lala (2024a) e Lala (2024b).

<sup>2</sup> Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (*Legge COVID-19*) del 25 settembre 2020 (Stato 1° gennaio 2022) [RS 818.102].

legge sulle epidemie (LEp) e sull'art. 185, comma 3, della Costituzione), al fine di rafforzarne la legittimità democratica per la durata dell'epidemia.

Con l'evolvere della situazione, essa è stata sottoposta a un gran numero di interventi, e più precisamente (fonte: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/it/history> [ultimo accesso: 26.07.2023]):

- 3 atti di entrata in virgole (di cui 2 parziali),
- 6 proroghe,
- 26 modificazioni,
- 3 correzioni,
- 1 abrogazione.

Osservata nella versione in vigore, del 1° gennaio 2022, la legge federale Covid presenta aspetti linguistici interessanti. Si tratta in effetti di una prosa in parte diversa, meno lineare, di quella abitualmente in uso nell'italiano della norma svizzera.

Con tutta probabilità ciò è dovuto alla frequenza e alla rapidità con la quale essa ha dovuto aggiornarsi per affrontare l'evolvere delle esigenze create dalla pandemia e delle restrizioni ad essa legate. La complessità della materia e i tempi serrati per affrontarla hanno certamente sollecitato più dell'ordinario il legislatore, che sembra aver abbandonato, sotto pressione, la tradizionale attenzione alla chiarezza del dettato. Ciò conferma come la linearità dell'italiano normativo svizzero, di solito semplificato al punto da risultare artificiale (Lala 2021a, Lala 2021b), sia una scelta stilistica studiata e non (o non solo) un tratto peculiare dovuto al contatto con le altre lingue federali e al percorso di traduzione a cui è regolarmente sottoposto l'italiano normativo svizzero<sup>3</sup>.

Il risultato è una legge composta da 36 articoli (numerati, però, dall'1 al 21<sup>4</sup>: a testimonianza del percorso di continua rielaborazione, e conseguente complessificazione, a cui è stato sottoposto l'apparato normativo durante l'emergenza sanitaria), alcuni dei quali mostrano un grado di complessità anche piuttosto marcato.

## ARTICOLI DI UNA CERTA LUNGHEZZA E LABORIOSITÀ

Un primo aspetto di complessità riguarda la struttura di alcuni articoli. Si può arrivare in effetti a casi come l'art. 12, composto da ben quattordici commi, con il comma 1 moltiplicato in sette parti, suddivisi in 27 paragrafi, per totali 963 parole (+ 729 parole di note):

Anche i singoli commi hanno spesso una notevole lunghezza, accompagnata da una certa complessità, arrivando a raggiungere le 114 parole, distribuite in un unico periodo:

<sup>3</sup> Pur essendo l'italiano lingua ufficiale, al pari del tedesco e del francese, in realtà è rarissimo che sia impiegato per i lavori amministrativi e legislativi, che si svolgono prevalentemente in tedesco, talvolta in francese. La produzione istituzionale in italiano è dunque regolarmente frutto di traduzione.

<sup>4</sup> Ai quali si aggiungono: 3a, 3b, 4a, 6a, 8a, 11a, 11b, 12a, 12b, 17a, 17b, 17c, 17d, 19a.

- (1)<sup>1</sup>Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti da questi adottati per i casi di rigore concernenti imprese individuali, società di persone o persone giuridiche con sede in Svizzera (imprese) che sono state fondate o hanno avviato la loro attività prima del 1° ottobre 2020 e il 1° ottobre 2020 avevano la sede nel Cantone, e che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche. (Art. 12)

Non solo i commi sono spesso lunghi e complessi, ma oltretutto essi sono spesso privi di una vera scansione interpuntiva, come nei due esempi seguenti, in cui il comma si compone di un periodo di, rispettivamente, 75 e 56 parole, scandito nei due casi da una sola virgola che chiude l'unità iniziale di quadro:

- (2)<sup>2</sup>Se adotta provvedimenti di cui al capoverso 1, il Consiglio federale ne affida l'esecuzione agli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro e all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Insai) e dispone che i relativi costi d'esecuzione siano finanziati attraverso il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali di cui all'articolo 87 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.

(art. 4)

- (3)<sup>1</sup> Per agevolare l'esercizio dei diritti politici, il Consiglio federale può prevedere che le domande di referendum e le iniziative popolari debbano essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum o di deposito dell'iniziativa popolare con il necessario numero di firme ma possano essere prive dell'attestazione del diritto di voto.

(art. 2)

## STRATEGIE PENALIZZANTI

Andando ad osservare le componenti di complessificazione del dettato, emerge come l'amplificazione della frase nucleare sia legata non solo, come in altri testi normativi svizzeri (la Costituzione, ad esempio, cfr. Lala (2021a) e Lala (2021b)), alle posizioni di apertura e di chiusura di enunciato, e come in questo dispositivo acquisti importanza anche l'incassamento interno, con unità inserite molto più frequenti:

- (4) La Confederazione tiene una statistica, **aggiornata periodicamente**, dei sussidi concessi in virtù della presente legge. Informa il pubblico sui sussidi concessi, **suddividendoli secondo il tipo, il Cantone e il settore economico**, e valuta in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi perseguiti con la concessione di tali sussidi. Pubblica una statistica degli abusi constatati.

(art. 19a)

- (5) <sup>1</sup>La Confederazione può, **su richiesta**, assumere una parte dei costi non coperti degli organizzatori di eventi di importanza sovracantonale autorizzati dal Cantone e previsti tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022 che, **in forza dei provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19**, sono annullati o posticipati su ordine delle autorità. [...]

<sup>6</sup>Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza, **segnatamente l'obbligo dell'organizzatore di fornire raggugli e di informare**, nonché i costi a carico di quest'ultimo. L'articolo<sup>o</sup>12a si applica per analogia ai provvedimenti nel settore degli eventi. (art. 11a)

A ciò si aggiunge la presenza di elementi extra-nucleari di una certa complessità:

- (6) <sup>4</sup>**Perché possano mantenere le capacità necessarie per il trattamento dei malati di COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico**, il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a: [...]  
(art. 3)
- (7) <sup>1</sup>[...] **Se il lavoratore deve interrompere il lavoro a causa di un provvedimento disposto dalle autorità e il datore di lavoro deve comunque continuare a versargli il salario**, quest'ultimo ha diritto al rimborso di un importo equivalente conformemente all'articolo 15.  
(art. 4)

Sebbene sia cosa nota che l'esigenza di *variatio* sia meno avvertita nei linguaggi specialistici, nei quali a garanzia di chiarezza la ripetizione è ammessa e percepita come meno marcata, nondimeno i casi come quelli che seguono sembrano indicare uno scarso grado di attenzione formale, certamente legato all'urgenza e alla complessità della procedura di creazione di una base legale durante le prime drammatiche fasi dell'emergenza Covid. Pur senza creare vera complessità, è indubbio che appesantiscono il dettato:

- (8) <sup>1</sup>Il Consiglio federale può obbligare fabbricanti, distributori, laboratori nonché strutture sanitarie e altre strutture dei Cantoni a notificare le loro scorte di agenti terapeutici, dispositivi di protezione e altro **materiale medico importante** ai fini dell'assistenza sanitaria (**materiale medico importante**).

<sup>2</sup>Per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con **materiale medico importante**, il Consiglio federale può:

- a. prevedere deroghe alle disposizioni sull'importazione di **materiale medico importante**;
- b. prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione di attività legate al **materiale medico importante** o modificare le condizioni di autorizzazione;
- c. [...]
- d. [...]
- e. acquistare o far produrre **materiale medico importante**; in tal caso disciplina il finanziamento dell'acquisto o della produzione e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni

- e delle strutture a cui il materiale è consegnato;
- f. prevedere l'attribuzione, la fornitura e la distribuzione di **materiale medico importante**;
- g. prevedere la commercializzazione diretta di **materiale medico importante**;
- h. disporre la confisca, contro indennizzo, di **materiale medico importante**;
- i. obbligare i fabbricanti a produrre **materiale medico importante**, a priorizzarne o aumentarne la produzione; la Confederazione indennizza i fabbricanti per gli svantaggi economici da questi eventualmente subiti a causa della riorganizzazione della produzione. (art. 3)
- (9) <sup>1</sup>La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari le imprese **culturali**, gli operatori **culturali** e le organizzazioni **culturali** amatoriali.
- <sup>2</sup> A sostegno delle imprese **culturali** e degli operatori **culturali**, l'Ufficio federale della **cultura** (UFC) può concludere con uno o più Cantoni contratti di prestazioni. I contributi sono versati su richiesta alle imprese **culturali** e agli operatori **culturali** a titolo di indennizzo delle perdite e alle imprese **culturali** per i progetti di ristrutturazione. (art. 11)

Una certa ripetitività si nota anche a livello di organizzazione dei contenuti, in particolare per ciò che concerne l'organizzazione logica della materia, dimensione nella quale emerge una certa ricorsività nella scelta dei nessi e dei connettivi per esprimerli. È il caso certamente della relazione condizionale: presente in vistosa quantità<sup>5</sup> e sempre introdotta dalla congiunzione *se*, indipendentemente che si trovi in posizione focale (10), o sullo sfondo dell'informazione, in Quadro (11) o in Appendice, (incassata o finale) (12)<sup>6</sup>:

- (10) <sup>2</sup>Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all'epidemia di COVID-19. Non ne fa uso in particolare **se l'obiettivo perseguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d'urgenza**. (art. 1)
- (11) <sup>2</sup>**Se la popolazione adulta che lo desidera è stata debitamente vaccinata**, le limitazioni della capienza previste per strutture e aziende aperte al pubblico, manifestazioni e incontri privati sono revocate. È consentita l'applicazione di piani di protezione adeguati, purché proporzionati.<sup>7</sup> (art. 1a)
- (12) <sup>6</sup>La Confederazione promuove lo svolgimento dei test COVID-19 e assume i costi non coperti da un'assicurazione sociale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni. Può prevedere eccezioni per quanto riguarda l'assunzione dei costi di:
- a. analisi di biologia molecolare individuali;
  - b. test rapidi per uso proprio;

<sup>5</sup> In ben 21 ricorrenze: negli artt: 1, 1a, 2, 3 (x3), 3b, 4 (x2), 8, 9, 11a, 12 (x3), 12b (x3), 13, 17b, 17d.

<sup>6</sup> Per un approfondimento del quadro teorico in cui si inseriscono queste analisi cfr. Ferrari *et al.* 2008 e Ferrari/Lala/Zampese 2021.

- c. test sierologici effettuati senza essere stati ordinati dai Cantoni;
- d. altre analisi, **se necessario per garantire le capacità di test e di laboratorio necessarie per combattere l'epidemia di COVID-19.**

<sup>6bis</sup> Chi si sottopone a test ripetitivi mediante analisi di biologia molecolare aggregate svolti all'interno di un'impresa, un'istituzione di formazione o un'istituzione sanitaria ha diritto, **se il risultato del test è negativo**, al rilascio di un certificato COVID-19 secondo l'articolo 6a.

(art. 3)

## LE TRE ORDINANZE COVID-19

Tra gli strumenti normativi studiati dalla Confederazione per far fronte all'epidemia di COVID-19 hanno avuto un ruolo centrale le tre *Ordinanze sui provvedimenti per combattere il Coronavirus*, emanate in urgenza tra febbraio e giugno 2020.

### L'ORDINANZA 1 – ORDINANZA SUI PROVVEDIMENTI PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS (COVID-19) DEL 28 FEBBRAIO 2020 [RS 818.101.24]

Come previsto fin dalla sua emanazione, la prima ordinanza Covid ha avuto breve durata: essa è rimasta in vigore appena una quindicina di giorni, dal 28 febbraio al 15 marzo 2020 <<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/107/it/history>>.

(13) art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2020 alle ore 10.00 con effetto sino al 13 marzo 2020.

Si tratta di un'ordinanza molto semplice, composta di appena 5 articoli, per totali 300 parole divise in 26 paragrafi, note e titoli compresi.

### L'ORDINANZA 2 – ORDINANZA 2 SUI PROVVEDIMENTI PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS (COVID-19) DEL 13.03.2020 [RS 818.101.24]

A distanza di poco più di due settimane, è entrata in vigore la seconda ordinanza. Si tratta di un provvedimento molto più articolato, che ha avuto un percorso cronologico complesso, con 36 interventi di modifica in appena 3 mesi di permanenza in vigore <<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/141/it/history>>.

Nella sua versione finale, l'ordinanza 2 Covid-19 si compone di 53 articoli, numerati dall'1 al 12 (con molti articoli moltiplicati, per un totale di 41 articoli accompagnati da lettera)<sup>7</sup> e di 7 allegati.

## LUNGHEZZA E COMPLESSITÀ

Il testo è nel suo complesso piuttosto pesante, composto di 12507 parole suddivise in 762 paragrafi.

Al suo interno anche gli articoli mostrano lunghezza e complessità:

- (14) <sup>1</sup>Se le spese per le analisi diagnostiche di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 effettuate su persone sintomatiche che soddisfano i requisiti clinici conformemente ai criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 22 aprile 2020 non sono rimborsate secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie e la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, le analisi sono considerate come visite mediche ordinate secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 36 LEp.

(art. 10<sup>abis</sup>)

E anche i singoli commi sono spesso linguisticamente e testualmente complessi, con periodi che possono arrivare a superare le 70 parole:

- (15) <sup>1ter</sup>Gli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) devono inoltre adempire le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

(art. 1<sup>ter</sup>)

## STRATEGIE PENALIZZANTI

Come nella legge Covid (cfr. *supra*), anche in questa ordinanza la complessificazione passa attraverso un maggiore impiego di elementi che si inseriscono, incassandosi, all'interno della linearità sintattica:

<sup>7</sup> Artt. 1-12 (+41=totale 53 articoli) + allegati 1-7

1-12+1a, 3a, 3b, 3c, 3c<sup>bis</sup>, 3d, 3e, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4h<sup>bis</sup>, 4i, 4j, 4k, 4l, 4m, 4n, 4o, 5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10a, 10a<sup>bis</sup>, 10b, 10c, 10d, 10f.



- (16) <sup>1</sup>Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il DFF e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.  
(art. 4)
- (17) <sup>5</sup>Nell'acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell'esercito può assumere rischi calcolabili e, **previa approvazione dell'Amministrazione federale delle finanze**, derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.  
(art. 4f)
- (18) <sup>2</sup> Se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, **in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione**, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.  
(art. 10c)

Non aiuta la leggibilità la tendenza a uno scarso impiego della punteggiatura, che, come sappiamo, può essere un aiuto prezioso per la comprensione del testo. Contrariamente, dunque, a quanto sarebbe consigliabile, ci sono interi articoli nei quali non emerge neanche un confine interpuntivo, se non quello di chiusura:

- (19) <sup>2</sup>Per contatto stretto secondo il capoverso 1 s'intende un contatto fra persone in cui la distanza di due metri non è rispettata per più di 15 minuti senza che siano state adottate misure di protezione quali l'uso della mascherina facciale o l'installazione di una barriera adeguata.  
(art. 6e)

E in molti casi vengono tagliati segni che permetterebbero di segnalare confini testuali importanti:

- (20) <sup>4</sup>Alle manifestazioni private, **segnatamente agli eventi familiari che non si svolgono in strutture di cui all'articolo 6a e ai cui organizzatori** sono note le persone che vi partecipano si applica quanto segue: [...]  
(art. 6)<sup>1</sup>
- (21) L'insegnamento presenziale nella scuola dell'obbligo, **nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione** è consentito se è attuato un piano di protezione secondo i capoversi 4–6.  
(art. 5)

Anche in questa ordinanza, come già nella legge Covid (cfr. *supra*) emerge una certa piatezza nella gestione del piano logico del testo, con ripetitività del tipo di nessi e delle formule linguistiche usate per restituirli. Emerge anche in questo caso un uso insistente del nesso condizionale, invariabilmente instaurato dal *se*:

- (22) <sup>1</sup>Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

<sup>2</sup> **Se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa**, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

<sup>3</sup> **Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio**, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni: [...]

<sup>4</sup> **Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1-3**, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.

<sup>5</sup> [...]

<sup>6</sup> I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1-4 o **se, per motivi particolari, considerano per sé stessi troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4**. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

<sup>7</sup> **Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1-4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato ai sensi del capoverso 6**, il datore di lavoro li pone in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio.(art. 10c)

### L'ORDINANZA 3 – ORDINANZA 3 SUI PROVVEDIMENTI PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS (COVID-19) DEL 19 GIUGNO 2020 [RS 818.101.24]

Nel giugno 2020, dunque a distanza di soli 3 mesi, la Confederazione ha emanato una terza Ordinanza Covid.

Si tratta di un provvedimento che ha avuto un percorso cronologico ancora più travagliato, con addirittura 85 interventi tra correzioni e modifiche in soli due anni.

Nella versione consultata, la più recente al momento della stesura di questo articolo (del 13 maggio 2022), l'ordinanza contiene 49 articoli (numerati da 1 a 29) e 7 allegati<sup>8</sup>. Complessivamente il documento si compone di 14669 parole, divise in 989 paragrafi <<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/it/history>>.

---

<sup>8</sup> Art. 1-29 (+20 artt. = **49 articoli**) + allegati 1-7.>1-29+10a, 23a, 23b, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f, 24fbis, 24g, 25a, 26a, 26b, 26c, 27a, 28a, 28b, 28c.

## LUNGHEZZA E COMPLESSITÀ

Non sono rari gli articoli piuttosto lunghi, che possono arrivare a contare fino a quasi 400 parole:

(23) <sup>1</sup>I medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicinale contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell'omologazione. Nel quadro dell'esame delle domande di omologazione, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicinali, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

<sup>1bis</sup> I medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5a fabbricati per la profilassi di un'infezione da COVID-19 in persone immunosopresse che non possono essere vaccinate o nelle quali non può essere sviluppata una protezione immunitaria sufficiente nonostante la vaccinazione possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicinale contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell'omologazione.

<sup>2</sup> Le modifiche all'omologazione di un medicinale omologato in Svizzera contenente un principio attivo elencato nell'allegato 4 numero 1, in virtù del quale il medicinale può essere impiegato in Svizzera per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, possono essere attuate immediatamente dopo che è stata presentata una corrispondente domanda, in attesa della decisione di Swissmedic. Per le modifiche all'omologazione di medicinali contenenti un principio attivo elencato nell'allegato 4 numero 1, Swissmedic può, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

<sup>3</sup> Il DFI aggiorna costantemente l'elenco di cui agli allegati 5 e 5a.

<sup>4</sup> Sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per i medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, autorizzare deroghe al processo di fabbricazione approvato nel quadro del rilascio dell'omologazione. Fissa i criteri in base ai quali il responsabile tecnico può emanare la decisione di liberazione sul mercato anticipata dei medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus.

<sup>5</sup> In deroga all'articolo 9a capoverso 1 lettera c della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, possono essere rilasciate omologazioni temporanee, anche se in Svizzera è disponibile un medicinale alternativo equivalente omologato, a condizione che le omologazioni servano a garantire l'approvvigionamento di medicinali destinati a prevenire e a combattere il coronavirus in Svizzera.

(art. 24f)

A ciò si aggiunge che, all'interno degli articoli, i periodi superano spesso, e di molto, i limiti di lunghezza di 20/25 parole consigliato negli studi a fini di leggibilità.

A questo merito si prenda ad esempio l'articolo appena citato, il 24f:

(24) <sup>1</sup>I medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicinale contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell'omologazione. **[55 parole]** Nel quadro dell'esame delle domande di omologazione, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicinali, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici. **[33 parole]**

<sup>1bis</sup> I medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5a fabbricati per la profilassi di un'infezione da COVID-19 in persone immunosopresse che non possono essere vaccinate o nelle quali non può essere sviluppata una protezione immunitaria sufficiente nonostante la vaccinazione possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicinale contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell'omologazione. **[76 parole]**

<sup>2</sup> Le modifiche all'omologazione di un medicinale omologato in Svizzera contenente un principio attivo elencato nell'allegato 4 numero 1, in virtù del quale il medicinale può essere impiegato in Svizzera per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, possono essere attuate immediatamente dopo che è stata presentata una corrispondente domanda, in attesa della decisione di Swissmedic. **[55 parole]** Per le modifiche all'omologazione di medicinali contenenti un principio attivo elencato nell'allegato 4 numero 1, Swissmedic può, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici. **[38 parole]**

<sup>3</sup> Il DFI aggiorna costantemente l'elenco di cui agli allegati 5 e 5a. **[12 parole]**

<sup>4</sup> Sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per i medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, autorizzare deroghe al processo di fabbricazione approvato nel quadro del rilascio dell'omologazione. **[35 parole]** Fissa i criteri in base ai quali il responsabile tecnico può emanare la decisione di liberazione sul mercato anticipata dei medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus. **[30 parole]**

<sup>5</sup> In deroga all'articolo 9a capoverso 1 lettera c della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, possono essere rilasciate omologazioni temporanee, anche se in Svizzera è disponibile un medicinale alternativo equivalente omologato, a condizione che le omologazioni servano a garantire l'approvvigionamento di medicinali destinati a prevenire e a combattere il coronavirus in Svizzera. **[54 parole]**

(art. 24f)

Non si tratta di un caso isolato. Emergono nell'ordinanza periodi di oltre 50, 60, e persino 70 parole:

(25) <sup>4</sup>Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un vaccino contro il COVID-19 e di una domanda per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio secondo

l'articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, il richiedente può incaricare un'azienda titolare di un'autorizzazione di commercio all'ingrosso o d'importazione di importare il vaccino contro il COVID-19 prima ancora che sia stato omologato e di stoccarlo sino alla sua omologazione. [73 parole] L'azienda incaricata deve rispettare le norme internazionali della Buona prassi di distribuzione conformemente all'allegato 4 dell'ordinanza del 14 novembre 201842 sull'autorizzazione dei medicinali.  
 (art. 22)

Anche la struttura linguistico-testuale contribuisce alla scarsa leggibilità. Emergono in effetti spazi in cui l'opacità della prosa ricorda più l'italiano giuridico-amministrativo d'Italia che la prosa tipica dell'amministrazione elvetica. Come in questo comma, composto da un unico lungo periodo di ben 78 parole, all'interno del quale l'informazione è organizzata in modo poco bilanciato, con due sintagmi preposizionali, che modificano «competente» e «competenti», vistosamente appesantiti da una lunga coda di modificatori, di ben 43 e 26 parole:

- (26) Swissmedic è competente per il controllo del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24e da parte dei laboratori autorizzati secondo l'articolo 16 LEp, anche per i prelievi di campioni effettuati da strutture di cui all'articolo 24e capoverso 1 lettera c sotto la sorveglianza di questi laboratori, mentre i Cantoni sono competenti per il controllo nelle strutture secondo l'articolo 24e capoverso 1 lettera b nonché per la vigilanza dei centri di cui all'articolo 24e capoverso 1 lettera c.  
 (art. 24f)

## STRATEGIE PENALIZZANTI

Come nelle versioni precedenti, è presente un ampio sfruttamento della posizione incassata, occupata di solito da circostanziali in appendice:

- (27) <sup>1</sup>I medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, **dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicamento contenente uno di questi principi attivi**, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell'omologazione. Nel quadro dell'esame delle domande di omologazione, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, **per questi medicinali**, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.  
 (art. 21)
- (28) <sup>1</sup>Swissmedic può, **su richiesta**, autorizzare l'immissione in commercio e la messa in esercizio di dispositivi medici non sottoposti a una procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 23 dell'ordinanza del 1° luglio 2020 relativa ai dispositivi medici (ODmed) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera

è nell'interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti e se, **tenendo conto dello scopo a cui sono destinati**, ne sono dimostrati in misura sufficiente l'adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l'efficacia e la prestazione.

(art. 23)

A livello lessicale, si nota in alcuni casi una mancanza di attenzione alla ripetizione, anche vistosa, che appesantisce il dettato. Ora, sebbene – come si è già detto – nei linguaggi specialistici la ripetizione ravvicinata sia talvolta uno strumento importante per evitare ogni rischio di ambiguità, in casi come quelli appena mostrati più che d'interesse per la chiarezza del riferimento referenziale, essa sembra soprattutto frutto di noncuranza per la marcatezza stilistica prodotta dalla ripetizione insistente:

(29) <sup>1bis</sup>I **farmacisti** a cui incombe la responsabilità **farmaceutica** di una **farmacia** ospedaliera possono importare medicinali non omologati contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. [...]

(art. 22)

(30) Art. 22 Deroghe alle disposizioni sull'importazione di **medicamenti**

<sup>1</sup>Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un **medicamento** contenente principi attivi elencati nell'allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, il richiedente può già importare il **medicamento** prima dell'omologazione o conferire l'incarico di importarlo a un'azienda titolare di un'autorizzazione di commercio all'ingrosso o d'importazione.

<sup>1bis</sup> I farmacisti a cui incombe la responsabilità farmaceutica di una farmacia ospedaliera possono importare **medicamenti** non omologati contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. L'incarico di importare tali **medicamenti** può essere conferito a un'azienda titolare di un'autorizzazione di commercio all'ingrosso o d'importazione.

<sup>2</sup> Ogni importazione secondo il capoverso 1bis deve essere notificata a Swissmedic entro 10 giorni dalla ricezione delle merci.

<sup>2bis</sup> Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un **medicamento** di cui all'articolo 21 capoverso 1bis, il richiedente può già importare il **medicamento** prima dell'omologazione o conferire l'incarico di importarlo a un'azienda titolare di un'autorizzazione di commercio all'ingrosso o d'importazione.

<sup>3</sup> Per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera Swissmedic può autorizzare, per un periodo limitato, l'immissione in commercio di un **medicamento** per supplire a una temporanea indisponibilità di un **medicamento** identico omologato in Svizzera, a condizione che in Svizzera non sia disponibile e omologato nessun **medicamento** sostanzialmente equivalente. [...]

(art. 22)

## PARTE SECONDA: L'ITALIANO DELLA NORMA COVID IN CANTON TICINO

### INTRODUZIONE

Durante il periodo della crisi sanitaria, parallelamente e in sostegno alla legislazione federale, il Canton Ticino ha emanato una serie di disposizioni (5 decreti: 1 *decreto legislativo*, 1 *decreto legislativo urgente*, 3 *decreti esecutivi*; un regolamento; una legge di applicazione), e pubblicato una serie di *Decisioni* del Consiglio di Stato.

### *LA LEGGE DI APPLICAZIONE PER I CASI DI RIGORE DELLA LEGGE COVID-19 DEL 25 GENNAIO 2021 [909.100]*

Dal punto di vista della struttura testuale si tratta di un testo piuttosto snello (poco più di 2000 parole), composto di 18 articoli<sup>9</sup>, organizzati in 4 capitoli.

Al suo interno gli articoli sono brevi, risolti in un unico comma o suddivisi in pochi commi concisi. Nei casi di articoli un po' più complessi, la struttura prende costantemente uno stile elencativo, per sintassi e formattazione, che permette di incrementare la leggibilità del testo.

Si prendano ad esempio l'articolo 7 il più lungo:

(31) <sup>1</sup>L'azienda che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve:

- a. attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autovalutazione;
- b. rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione e se così richiesto dalle norme d'esecuzione, a un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori), che effettuerà le verifiche stabilite dal Consiglio di Stato e ne certificherà la correttezza;
- c. inoltrare la propria richiesta di contributo o di fideiussione in via digitale, secondo le modalità definite dall'autorità preposta dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>In caso di dubbio in merito alla possibilità di rientrare tra i beneficiari degli aiuti di cui all'art. 3, l'impresa può inoltrare una richiesta preliminare di chiarimenti all'autorità preposta dal Consiglio di Stato, con le modalità da essa definite, che per la valutazione può avvalersi del supporto di un gruppo consultivo.

<sup>3</sup>Le attività di stanziamento e di erogazione dei contributi a fondo perso sono gestite dal Consiglio di Stato.

<sup>4</sup>Le decisioni concernenti le fideiussioni sono emanate dal Consiglio di Stato. Le fideiussioni sono istruite ed emesse dalla società di fideiussione CFSud.

<sup>5</sup>In caso di esito positivo della richiesta di aiuto, l'impresa beneficiaria può chiedere un rimborso per le spese sostenute per le prestazioni dell'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR fino ad un massimo di 2'500 franchi (IVA inclusa).

(Art. 7)

<sup>9</sup> Articoli da 1 a 14 con aggiunta di *6bis*, *6ter*, *7bis*, *8bis*.





## ASPETTI DI COMPLESSITÀ

All'interno di questi testi sono frequenti tre fenomeni morfosintattici che vengono tradizionalmente considerati ostacolo per la leggibilità.

### NOMINALIZZAZIONE

Sono frequenti le nominalizzazioni, processi in cui sono impiegate espressioni nominali, non per svolgere una funzione di riferimento a entità del testo, ma in funzione predicativa, per asserire il verificarsi di un evento. Si tratta di un fenomeno che viene sconsigliato a chi voglia produrre un testo altamente leggibile in quanto conferisce alla scrittura forte compattezza sintattica e un carattere impersonale e astratto.

- (34) I competenti organi comunali vigilano **sulla corretta applicazione** del presente decreto legislativo.  
(Art. 9 *Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022*)
- (35) <sup>1</sup>Chunque  
a. **in violazione dell'obbligo di dare informazioni**, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false [...]  
(art. 11 *Decreto legislativo urgente concernente lo stanziamento [...] per l'attivazione dei provvedimenti per le grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale del 23 giugno 2021*)

### SOGGETTO POSPOSTO

Non è rara la posposizione del soggetto. Si tratta anche in questo caso di un fenomeno poco consigliato per scrivere testi di grande chiarezza in quanto si considera che in italiano la posizione standard del soggetto sia preverbale e che uno slittamento in posizione posposta al verbo renda la struttura marcata e meno leggibile.

- (36) <sup>3</sup>È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).  
(Art. 11 *Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022*)
- (37) <sup>1</sup>È ammessa alla valutazione ai sensi del programma basato sull'OPCR 22 l'impresa che dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali applicati al programma basato sull'OPCR 20.  
(Art. 7bis *Legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19*)



dalla volontà di focalizzare l'elemento dislocato, portatore della componente più saliente della comunicazione:

- (41) <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'aiuto per i casi di rigore ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a della legge le imprese che non sono state oggetto di una decisione di chiusura a partire dal 1° novembre 2020 e che sono attive in uno dei seguenti settori: [...] (Art. 49 *Regolamento concernente l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi delle ordinanze COVID-19 casi di rigore del 27 gennaio 2021*)

Si tratta del resto della strategia tipicamente usata anche in altre varietà dell'italiano per dare visibilità ai contenuti posti in Focus.

Anche la scelta frequente della forma passiva è chiaramente legata a strategie comunicative. La costruzione passiva consente in. Effetti di evitare l'esplicitazione dell'agente, e può dunque essere scelta per personalizzare l'informazione:

- (42) Il fattore di riduzione del contributo riconosciuto all'azienda parzialmente chiusa è **calcolato** dividendo i giorni di apertura per i giorni totali del periodo della richiesta. (Art. 6a *Regolamento concernente l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi delle ordinanze COVID-19 casi di rigore del 27 gennaio 2021*)

In altri casi, la forma passiva consente agilmente di dare all'agente, realizzato dal complemento indiretto che prende il posto del soggetto della forma attiva, una posizione focale invece che quella di topic che avrebbe in un'organizzazione standard di forma attiva:

- (43) <sup>1</sup>La prestazione è finanziata in ragione del 75% **dal Cantone** e del 25% **dal Comune**. (Art. 8 *Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022*)

In generale, permette di spersonificare la comunicazione, focalizzando sulla norma:

- (44) <sup>1</sup>Le percentuali e le soglie di cui agli art. 6 e 6bis della legge **sono determinate nell'allegato 1**. (Art. 6 *Regolamento concernente l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi delle ordinanze COVID-19 casi di rigore del 27 gennaio 2021*)

## CONCLUSIONI

Questo contributo si poneva l'obiettivo di mostrare i risultati di una ricerca svolta sulla qualità linguistica della norma emanata in italiano dalla Confederazione Svizzera e dal Canton Ticino nell'emergenza sanitaria legata al Covid.

Ne emerso come in quei momenti di crisi la produzione giuridica della Confederazione, dunque dell'istanza nazionale, si sia composta di testi che mostrano una certa pesantezza e macchinosità. Il risultato è uno stile per molti aspetti in linea con l'italiano amministrativo d'Italia, che si allontana da quegli standard di chiarezza e leggibilità a cui l'istituzione elvetica tiene molto, e che troviamo rispettati nella maggior parte della sua produzione (Lala 2021a, 2021b). Evidentemente la situazione di drammatico allarme, la complessità della materia, la necessità di coniugare l'ingente mole di sostanza da legiferare e la sollecitudine imposta dal rapido evolvere dell'epidemia, hanno impedito quel lavoro di riflessione metatestuale e di cesellatura testuale necessario per emanare testi adeguatamente semplificati.

Non è andata così per la produzione del Canton Ticino. Nel medesimo periodo, l'istituzione ticinese, probabilmente anche per il vantaggio di poter contare per molte questioni sulla produzione giuridica federale, ha diffuso testi la cui semplicità e leggibilità sono esemplari.

L'evidente volontà di rendere i testi fruibili per il cittadino emerge con chiarezza in questa produzione, nella quale si coniuga l'attenzione alla limpidezza del dettato con una maggiore fluidità, una più lineare scorrevolezza, rispetto alla sostanza linguistico-testuale delle tipiche produzioni federali, che, pur chiare, lasciano spazio a un'artificialità che ne rende la lingua un po' innaturale (Lala 2021a, 2021b).

Si tratta di un risultato legato a precise politiche comunicative (che ci sono state confermate dai responsabili della comunicazione ticinese) e a una gestione più consapevole degli strumenti testuali in grado di aiutare a distribuire all'interno dell'enunciato una gerarchia di contenuti adeguata a restituire le dinamiche comunicative.

## BIBLIOGRAFIA

- CORTELAZZO M. A. (a cura di) (2005): *Il Comune scrive chiaro. Come semplificare la comunicazione al cittadino*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli.
- CORTELAZZO M. A. (2010): *Giuridico-amministrativo, linguaggio*, in: SIMONE R (dir.), *Enciclopedia dell'italiano*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana: 588–590.
- CORTELAZZO M. A. (2014): *L'italiano nella scrittura amministrativa*, in: LUBELLO S (a cura di), *Lezioni d'italiano. Riflessioni sulla lingua del nuovo millennio*, Bologna, il Mulino: 85–104.
- CORTELAZZO M. A., PELLEGRINO F (2003): *Guida alla scrittura istituzionale*, Roma-Bari, Laterza.
- EGGER, J-L. (2019): *A norma di (chi) legge. Peculiarità dell'italiano federale*, Milano, GIUFFRÉ-FRANCIS LEFEBVRE.
- EGGER J-L., FOGLIA A. (2012): *Introduzione linguistica (ma non solo) al diritto*, Milano, GIUFFRÉ.
- EGGER, J-L., FERRARI A., LALA L. (a cura di) (2015) [2013]: *Le forme linguistiche dell'ufficialità. L'italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera*, Bellinzona, Casagrande.
- FERRARI, A. (2020): *L'italiano istituzionale svizzero: come parla la burocrazia confederale?*, "Italiano digitale", XIII/2: 177–179.
- FERRARI A., CIGNETTI L., DE CESARE A-M., LALA L., MANDELLI M., RICCI C., ROGGIA C. E. (2008): *L'interfaccia lingua-testo. Natura e funzioni dell'articolazione informativa dell'enunciato*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.

